



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 23

Riunione del 9 febbraio 2011

### 22.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **A.S.D. Cassero Volley:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore"*
- **CAPPELLETTI Alessandro:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio A.S.D. Cassero Volley*

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **CAPPELLETTI Alessandro:** *nella sua qualità di Presidente del Sodalizio A.S.D. Cassero Volley, per aver, in violazione degli artt. 17 e 19 Statuto Fipav, 17, 19, 21, 24 RAT e della Guida Pratica in materia di tesseramento on line, eseguito in data 07/10/2010 il tesseramento dell'atleta Salvietti Elisa senza aver garantito l'autenticità e la completezza dei dati ovvero con totale assenza sul modulo preposto della firma del citato atleta";*
- **A.S.D. Cassero Volley:** *"in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente con estensione del capo di incolpazione, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 09 Febbraio 2011.

### La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle dichiarazioni e delle difese rese dagli incolpati;

## OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 23/11/2010 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che la Società A.S.D. Cassero Volley, aveva fatto pervenire una richiesta, in data 23/11/2010, a mezzo della quale richiedeva la cancellazione del tesseramento relativo all'atleta Elisa Salvietti, già effettuato dalla società incolpata in data 07/10/2010.

L'Ufficio Tesseramento, pertanto, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 07/10/2010, il tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava detto tesseramento perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati in occasione dell'udienza del 9 Febbraio 2011.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che intendono effettuare un primo tesseramento, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica dell'errore, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene tale condotta assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse in sede dibattimentale e del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati in tale occasione.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo



**P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Cappelletti Alessandro la sanzione dell'ammonizione ed a carico del sodalizio A.S.D. Cassero Volley, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai

Roma, 24 febbraio 2011